

Codice A1103A

D.D. 30 ottobre 2024, n. 1288

Determina di archiviazione della contestazione di illecito amministrativo ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della normativa in materia di emergenza COVID (F. N. 358-COV/2020).



ATTO DD 1288/A1103A/2024

DEL 30/10/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Determina di archiviazione della contestazione di illecito amministrativo ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della normativa in materia di emergenza COVID (F. N. 358-COV/2020).

Visti gli atti trasmessi, con nota prot.263/22 del 13/07/2022 dal Corpo di Polizia Locale città di Novara, a carico del signor *omissis* nato a *omissis* e residente a *omissisomissisomissis, omissis*, con processo verbale n. 6000 19 21 del 05/06/2020 elevato da agenti appartenenti al Corpo sopra citato per i fatti avvenuti nel Comune di Novara, in *omissis*, nella medesima data, è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 4, comma 1 (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 in riferimento al punto 16 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 63 del 22 Maggio 2020 con riferimento al punto 1 comma gg del DPCM 17 maggio 2020 e relativa scheda tecnica "Servizi alla persona" per mancato utilizzo di guanti e grembiule o camice durante il servizio di acconciatura;

Constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

visto che non risulta agli atti che l'interessato si sia avvalsa del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689 espressamente richiamata dall'art. 4, comma 3 del D.L. 19/2020;

atteso altresì che risulta agli atti che il soggetto di cui sopra ha presentato nei termini uno scritto difensivo con richiesta di audizione (come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689) regolarmente tenutasi in data 10 Ottobre 2024 presso gli Uffici regionali come da verbale conservato agli atti;

visto in particolare il punto 16 del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 63 del 22/05/2020, nonché il DPCM 17 Maggio 2020 e altresì le relative Linee guida sopracitate che nella

scheda “Servizi alla persona” prevedono che “*L'operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per l'espletamento della prestazione, devono mantenere una distanza inferiore a 1 metro devono indossare, compatibilmente con lo specifico servizio, una mascherina a protezione delle vie aeree (fatti salvi, per l'operatore, eventuali dispositivi di protezione individuale ad hoc come la mascherina FFP2 o la visiera protettiva, i guanti, il grembiule monouso, etc., associati a rischi specifici propri della mansione)*”;

Verificato che l'utilizzo di guanti, grembiule camice non rientrava tra le prescrizioni obbligatorie ma risultava eventuale e collegato ai rischi specifici propri della mansione (e dunque non al rischio epidemiologico)

valutata la documentazione e le dichiarazioni del trasgressore ;

Ritenuto pertanto di non procedere alla predisposizione di un'ingiunzione di pagamento ritenendo la stessa non fondata, poiché la condotta sanzionata non costituiva illecito;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTI gli artt. 4 e 16 del D. lgs. 30.03.2001 n. 165;
- VISTO l'art. 17 della L.R. 28.07.2008 n. 23;
- VISTA L.R. 29/06/2009 n. 19 e s.m.i.;
- VISTA la legge 24/11/1981, n. 689;

determina

DI ARCHIVIARE gli atti di cui in premessa, disponendo la trasmissione del presente provvedimento all'autorità accertatrice.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti